

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/04/2020 N. 326

Approvazione schema di accordo tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, e dal Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, art. 5 bis *Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale*, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020;

PRESO ATTO CHE

A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547;

gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

VISTO in particolare l'art 548/bis che stabilisce, tra l'altro: con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate, sono definite sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

CONSIDERATO che nelle more della conclusione dell'accordo quadro sopracitato saranno ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici regolarmente iscritti al quarto anno delle scuole di specializzazione e/o al quinto qualora la scuola stessa abbia durata quinquennale;

VISTA ALTRESÌ la nota prot. n. 1150/C7SAN del 20 febbraio 2020 di trasmissione del documento approvato in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante "Contenuti minimi degli ACCORDI REGIONI/PROVINCE AUTONOME E UNIVERSITÀ per l'assunzione degli specializzandi ex L. n. 145/2019" al fine di garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale,

PRESO ATTO che in data 6 marzo 2020 l'Osservatorio Regionale della Medicina Specialistica ha approvato l'accordo tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n 145;

che lo schema di accordo è stato sottoposto, per presa visione, al Consiglio di Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche nella seduta del 9 marzo 2020 e che lo stesso ha dato la propria approvazione;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dello schema di Accordo sopracitato che, denominato Allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Sanità, Politiche Socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate

- di approvare l'accordo tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n 145 che, denominato Allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare la sottoscrizione in forma digitale dell'accordo di cui al punto 1. al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A

Accordo
tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

la Regione _____ (CF. _____), con sede in _____, in persona del Presidente, Dott. _____;

E

l'Università _____ (CF. _____) con sede in _____, Via _____, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. _____;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, e dal Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, art. 5 bis *Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale*, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020
1. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 2. l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 3. le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 4. i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano

le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

5. con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

Richiamati

- il vigente Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e Università di Genova;
- la disciplina del medico in formazione specialistica, in particolare le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche secondo le previsioni del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 nonché l'operatività delle Scuole di Specializzazione nell'ambito della rete formativa, ai sensi del Decreto Ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e i requisiti per l'inserimento delle strutture nella rete formativa delle scuole di cui al DI 402/2017;

Considerata

- l'opportunità di dare corso alla prima applicazione delle disposizioni legislative recentemente introdotte, al fine di offrire agli specializzandi un più celere inserimento nel mondo del lavoro oltre che dare una prima risposta al fabbisogno di medici che caratterizza anche le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, concordando con l'Università le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici delle scuole di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della Legge 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso le Università;

- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Università di Genova, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, in attesa dell'accordo quadro in premessa;
- che la formazione pratica si svolge nell'Azienda sanitaria o Ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i requisiti dettati dal DI 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Università riconoscono le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola stessa, nell'Azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. Nelle more dell'attesa dell'accordo quadro citato al punto 5 della premessa, saranno ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici regolarmente iscritti al quarto anno della scuola di specializzazione e/o al quinto, qualora la scuola stessa abbia durata quinquennale.
4. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle Aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999 e secondo i requisiti dettati dal DI 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

5. Il Consiglio della Scuola definisce le competenze acquisite dallo specializzando, tenendo conto degli obiettivi formativi, delle attività professionalizzanti, del programma formativo seguito e delle periodiche valutazioni di profitto, anche ai fini della progressiva assunzione di responsabilità.

6. Il periodo dei contratti è comunque ricompreso nei 18 mesi di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017 eventualmente aumentati del periodo già previsto dal Piano Formativo della Scuola per la frequenza nella struttura in questione. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 sia inserita nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di una sede diversa da quella in cui è iscritto il medico in formazione, il Consiglio della Scuola, valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando, approva - entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda interessata - un progetto formativo individuale e specifico da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

7. I medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura, individuati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il Consiglio della Scuola - anche avvalendosi del tutor - stabilisce sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia, secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

8. Il medico svolge, nell'Azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica.

Per quanto attiene la restante attività formativa teorica le relative ore, che ove necessario possono anche far parte delle 32 ore settimanali, sono pianificate dalle Università in modo da garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

9. Il trattamento economico del medico è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;

- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

10. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico dall'Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura almeno pari a quest'ultimo.

Letto, sottoscritto digitalmente